

SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI - VERIFICA TECNICA SUI VEICOLI

L'anno il giorno del mese di in Pescia,

1) Il Comune di Pescia con sede in Piazza Mazzini n.1, C.F. 00141930479, qui rappresentato dal Segretario Generale, quale Dr. Giuseppe Aronica, nato ad Altofonte (PA) il 02.02.1962 e domiciliata presso la Casa Comunale, che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di quanto stabilito all'art.107 comma 3 lett. c) del D.lgs. n.267/2000;

2) Il sig. _____ nato a _____ il _____, e residente in _____ il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede in _____, via _____ n. _____ C.F.: _____ P.IVA _____

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Il Comune di Pescia affida in concessione alla Ditta...con sede in, il servizio di:

- rimozione e custodia dei veicoli, da attuarsi nei casi previsti dagli articoli 159 e 215 del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) e con le modalità previste nel relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. n.495/1992;
- rimozione e custodia dei veicoli, per casi previsti dagli artt. 321 o 354 e i cui sia necessario procedere al loro sequestro penale.
- rimozione e custodia nei casi di cui all'art 2028 c.c.
- servizio di verifica tecnica al fine di accertare la corrispondenza del veicolo, alle sue caratteristiche costruttive in sede di omologazione, ad ogni richiesta della Polizia Municipale;.

Il servizio non può essere sub-concesso per nessun motivo.

La ditta dev'essere inserita nell'elenco delle depositerie autorizzate, della Prefettura competente per territorio.

Art.2

La Ditta concessionaria provvederà alla rimozione dei veicoli solo a seguito di specifica disposizione impartita dagli organi di polizia stradale del Comune di Pescia, di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Art.3

I veicoli rimossi saranno trasportati e depositati in appositi luoghi attrezzati, indicati dalla Ditta Concessionaria secondo quanto autorizzato dalla Prefettura competente, provvedendo a preporvi un responsabile che assuma la figura di custode ai sensi di legge.

Art.4

Il servizio di rimozione e deposito potrà essere svolto unicamente a mezzo di veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e dovrà essere garantito h 24,00 dei giorni feriali e festivi, su tutto il

territorio comunale con un tempo massimo di intervento di 30 minuti fino alla località Pietrabuona, ed 1 ora oltre tale località;

Art.5

La restituzione del veicolo rimosso all'avente diritto, oppure alla persona da lui delegata, avverrà a cura del responsabile della depositaria, previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia, secondo le tariffe determinate ed aggiornate periodicamente dal Comune di Pescia, salvo i casi in cui il rimborso debba essere richiesto all'erario.

Dell'avvenuta pagamento delle spese, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2756 codice civile, è rilasciata quietanza da parte del custode.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni occulti a seguito della rimozione. Copia del verbale è rilasciata all'interessato. Se il veicolo ha targa straniera non deve essere restituito prima del pagamento della sanzione ed in caso contrario al Concessionario verrà applicata una penalità pari alla sanzione medesima.

Art.6

L'intervento del veicolo di soccorso, anche senza le operazioni di rimozione e trasporto del veicolo, comporta, a carico del trasgressore, l'obbligo del pagamento delle spese di cui sopra limitate al diritto di chiamata o alle operazioni già compiute. Per quanto riguarda le modalità di restituzione del veicolo si applicano le disposizioni di cui la precedente articolo 5.

In questo caso, la ditta concessionaria dovrà garantire il pagamento su strada mediante contanti o sistemi digitali e il rilascio di apposita ricevuta.

Art.7

Le somme dovute ai sensi degli articoli 5 e 6, con esclusione di quelle relative alla custodia dei veicoli, saranno ripartite tra il Comune di Pescia e la Ditta Concessionaria, secondo le seguenti percentuali: % al Concessionario, % al Comune di Pescia. La liquidazione di quanto dovuto al Comune di Pescia avverrà con decadenza trimestrale tramite bonifico alla tesoreria Comunale.

Art.8

La riscossione avverrà a mezzo bollettini numerati progressivamente in triplice copia. Una copia sarà consegnata quale quietanza al trasgressore, una sarà trattenuta dal Concessionario ed una consegnata al Comune di Pescia per la contabilizzazione e l'emissione della reversale di incasso relativa al versamento che il Concessionario dovrà eseguire presso la Tesoreria Comunale.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza. La Ditta Concessionaria è tenuta ad eseguire le operazioni di rimozione e trasporto dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni ai veicoli.

Art.9

Senza oneri per l'Ente, il concessionario potrà essere incaricato, dalla Polizia Municipale, consulente tecnico ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche e costruttive del veicolo, con quelle in sede di omologazione. In caso contrario dovrà redigere un'apposita relazione tecnica di risposta al comando di P.M., indicando le anomalie riscontrate ed emettendo successivamente la fattura nei confronti del trasgressore per il lavoro svolto.

Art.10

Nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancanza proprietario, mancato pagamento, negligenza nel ritiro, manifestazioni, avvenimenti di interesse pubblico, veicoli di proprietà del Comune di Pescia, ecc.) non potessero essere recuperate le spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli, accertamento tecnico, la Ditta Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo al Comune.

Art.11

Il Concessionario solleva il Comune di Pescia da qualsiasi controversia o responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio nei confronti del proprietario del veicolo.

Art.12

La mancata assicurazione degli obblighi del Concessionario nell'espletamento del servizio darà diritto all'Amministrazione Comunale di revocare la concessione e di richiedere il risarcimento dei danni oltre all'incameramento della cauzione depositata.

Art.13

La presente convenzione avrà durata di due anni ed alla sua scadenza potrà essere rinnovata, per una sola volta, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e previo accordo con il Concessionario. La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento, oltre che per le inadempienze di cui al precedente articolo 11, per qualunque motivo ritenuto valido dall'Amministrazione Comunale.

Art.14

Le parti sottoscrivono l' allegato Patto d'Integrità approvato con delibera G.C. n° 62 del 19.03.2019 s.m.i.

I contraenti non sono legati tra loro da alcun rapporto che ne comporti conflitto, se pur potenziale, di interessi.

Art.15

Il Concessionario è tenuto alla stipula di una polizza fideiussoria dell'importo di € 3.000,00.

Art.16

Tutte le spese attuali e future relative alla presente convenzione faranno carico esclusivamente alla Ditta Concessionaria.